

Prot. n. 788

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 14 giugno ²⁰¹⁹ presso la sede operativa di AAMPS SpA di Via dell'artigianato 39/B

AAMPS SpA rappresentata da:

Dott.ssa Luisa Baldeschi - Responsabile Area Personale e organizzazione

Ing. Raffaele Santulli - Direttore Operativo

USB Omar Franconi

FILCAMS CGIL Marco Ghezzi

Organizzazioni costituite come RSA

LE PARTI

Si sono incontrate per esaminare il piano dei servizi e le relative quote di personale da garantire quali prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

Richiamate le disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990 n.146, così come modificata dalla L.11 aprile 2000 n.83, l'articolo 16 del contratto di servizio con il comune di Livorno;

si conviene quanto segue:

Art 1 - Tentativo preventivo di conciliazione

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge n. 83/2000, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in linea alla procedura prevista dall'accordo 24 marzo 2004 settore funerario «*valutato idoneo*» dalla Commissione di Garanzia "procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive dei lavoratori addetti ai servizi funebri e cimiteriali".

Art. 2 - Proclamazione e preavviso

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa. La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero sia azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta può essere fatta pervenire dalle OO.SS. nazionali all'Associazione datoriale nazionale di categoria che provvede a trasmetterla alle Aziende associate che applicano il CCNL. In tal caso le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni. Le associazioni datoriali trasmetteranno tali informazioni alle associate nel medesimo testo in cui esse vengono comunicate dalle OO.SS.

Art 3 - Durata

La prima azione di sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.

Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata massima di due giornate di lavoro.



Le astensioni dal lavoro - anche in occasione dei primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Art. 4 - Intervallo tra successive astensioni dal lavoro

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse - è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni

Art 5 - Periodi di franchigia ed esclusioni

I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:

- la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;
- dal 15 dicembre al 6 gennaio;
- dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale;
- sette giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
- il periodo estivo che va dal 15 luglio al 31 agosto.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle città in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.

Non è consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, né lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell'intero ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.

Art. 6 - Sospensione e revoca dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione o per i quali è stata promossa la procedura di raffreddamento e conciliazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità, di disastri o calamità naturali, di condizioni climatiche eccezionali o particolari in relazione alle diverse zone del Paese, di disservizi che richiedono tempestivi interventi per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio.

La revoca, la sospensione o il rinvio spontaneo dello sciopero proclamato competono alla struttura dichiarante.

Art 7 - Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall'impresa anche al committente.

L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 eseguenti, della Legge n. 146/1990.

Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o



straordinario, secondo le norme dei CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.

- Servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo del DPR 285/90, comprese operazioni conservative delle salme;

- Accettazione salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/90, svolgimento di pratiche amministrative relative a seppellimenti da effettuarsi nei due giorni successivi;

- accesso del pubblico ai cimiteri.

Art 8 - Individuazione delle prestazioni indispensabili

SERVIZI FUNERARI – Prestazioni e contingenti da garantire per scioperi di durata uguale od inferiore a 24h.

Servizio	Operativi		Front office		
	Coordinatori	Operativi		Mattina	Pomeriggio
		Mattina	Pomeriggio		
Servizi di inumazione e/o supporto cremazioni obbligatorie ex lege		4			
Servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo del DPR 285/90				2 Lupi Antignano + 1	2 Lupi
Accettazione salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/90, svolgimento di pratiche amministrative relative a seppellimenti da effettuarsi nei due giorni successivi; accesso del pubblico ai cimiteri				Vale sopra	Vale sopra
TOTALE		4		3	2

Sostituti su tutte le attività 2 front + 2 operai

SERVIZI FUNERARI – Prestazioni e contingenti da garantire nel secondo giorno consecutivo di sciopero.

Servizio	Operativi		Front office		
	Coordinatori	Operativi		Mattina	Pomeriggio
		Mattina	Pomeriggio		
Servizi di inumazione e/o supporto cremazioni obbligatorie ex lege		4			

Servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo del DPR 285/90				2 Lupi + 1 Antignano	2 Lupi
Seppellimento di salme destinate alla inumazione per scioperi di durata superiore all'intera giornata e comunque nel rispetto delle norme del DPR 285/90, comprese le sepolture delle salme programmate dai giorni precedenti; svolgimento di pratiche amministrative relative a seppellimenti da effettuarsi nei due giorni successivi, accesso del pubblico ai cimiteri					
TOTALE		4		3	2

Sostituti su tutte le attività 2 front + 2 operai

Art. 9 - Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili

Il personale da adibire alle prestazioni secondo le quote di cui sopra sarà individuato secondo un criterio di rotazione. I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili di norma 48 ore prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni sopra richiamate. Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'azienda procederà a chiamare altri dipendenti.

I nominativi dei comandati saranno affissi nei luoghi di lavoro almeno 48 ore prima dello sciopero.

A fronte di modifiche della struttura organizzativa, le parti potranno attivare verifiche sui contingenti riportati nel presente Accordo.

Art. 10 - Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce i servizi agli utenti e le prestazioni indispensabili individuate all'art. 8, la tutela e la sicurezza degli impianti aziendali, dei lavoratori e la tutela della salute pubblica.

Art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario

Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di

Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Art. 12 - Campo di applicazione

Il presente accordo di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi funebri e cimiteriali, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente, che sono considerati servizi pubblici essenziali in quanto volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, concernenti la tutela della vita, della salute, dell'ambiente e della libertà di circolazione, riferita al trasporto dei feretri.

Il predetto accordo, relativamente all'erogazione delle prestazioni indispensabili e all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/00.


Nelle aziende ove il CCNL venga applicato anche ad altri servizi diversi da quelli sopra indicati, le Parti convengono di applicare, per le prestazioni indispensabili di funzionamento dei servizi medesimi, le normative a riguardo definite nei corrispondenti settori, ove esistenti.

Art. 13 - Norme sanzionatorie

In ottemperanza all'art. 4, c. 1, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/00, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione, o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, in conformità alle indicazioni di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti

Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente pattuizione in merito.

Letto, confermato e sottoscritto



Raffaele Cantucci

